

GIOVEDÌ 17 MARZO 2022

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Dichiarazione precompilata: si allungano i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei condomini - pag. 2
- Dichiarazione precompilata: chi, come e quando trasmettere i dati - Infografica - pag. 4
- Recupero IVA in caso di mancato pagamento: come operare la variazione in diminuzione - pag. 5

FINANZIAMENTI

- 110% e bonus edilizi "minori": definiti i massimali di costo per le asseverazioni - pag. 9
- Progetto 5G audiovisivo: entro il 22 aprile la presentazione delle domande - pag. 11
- Filiera agricola: modalità e le procedure per l'attuazione dei contratti previsti dal fondo complementare al PNRR - pag. 11
- PNRR: attuazione dell'Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» - pag. 13

BILANCIO E CONTABILITÀ

- Sospensione degli ammortamenti estesa al 2022 - pag. 15

IMPRESA

- Sanzioni commerciali UE vs Russia: nel mirino settore energetico e siderurgico, beni di lusso e criptovalute - pag. 17

LAVORO E PREVIDENZA

- Enti del Terzo Settore: limiti ai compensi dei dipendenti per l'iscrizione al RUNTS - pag. 19
- Somministrazione a tempo determinato: arriva la proroga fino al 31 dicembre - pag. 21


IN EVIDENZA

Dichiarazione precompilata: si allungano i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei condomini

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi e Milano

Anche quest'anno è arrivata una proroga, seppur parziale, dei termini per l'invio dei dati per la dichiarazione precompilata. Con un provvedimento del 16 marzo 2022, l'Agenzia delle Entrate ha posticipato al 7 aprile 2022 il termine a disposizione degli amministratori di condominio per la trasmissione dei dati delle spese sostenute dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni e per il bonus mobili ed elettrodomestici. Con la conversione del decreto Sostegni ter, slitta al 23 maggio la pubblicazione on line della precompilata, mentre resta confermato al 16 marzo l'invio dei dati da parte degli altri soggetti obbligati.

È arrivata, con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2022, la **proroga** di alcuni adempimenti connessi alla **dichiarazione dei redditi precompilata**.

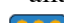
La data interessata è quella, **ap- Restano escluse** dalla proroga le pena scaduta, del 16 marzo, che **comunicazioni di tutti gli altri dati** slitta al **7 aprile 2022**, relativa alla **utili per la precompilata**, tra 

trasmissione dei dati relativi ad alcune spese detraibili e precisamente alle spese per **ristrutturazioni e riqualificazione energetica sulle parti comuni dei condomini**.

110% e bonus edilizi "minori": definiti i massimali di costo per le asseverazioni

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro della Transizione Ecologica che fissa i costi massimi specifici da applicare per talune categorie di beni ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese agevolate con il superbonus 110% o con gli altri bonus edilizi, sia in caso di fruizione diretta della detrazione che in caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura. I nuovi importi si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (fissata al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Quali sono le cifre dei nuovi massimali per le diverse tipologie di interventi?

È stato pubblicato nella Gazzetta **110%** o con gli altri bonus edilizi. Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2022 I nuovi massimali, che sostituiranno quelli indicati nell'Allegato I del **decreto 14 febbraio 2022** del Ministro della Transizione Ecologica che definisce i costi massimi specifici da applicare per talune categorie di beni ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese agevolate con il **superbonus** presentato successivamente alla 

Fisco

Il nuovo calendario 2022

Dichiarazione precompilata: si allungano i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei condomini

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi e Milano

Anche quest'anno è arrivata una proroga, seppur parziale, dei termini per l'invio dei dati per la dichiarazione precompilata. Con un provvedimento del 16 marzo 2022, l'Agenzia delle Entrate ha posticipato al 7 aprile 2022 il termine a disposizione degli amministratori di condominio per la trasmissione dei dati delle spese sostenute dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni e per il bonus mobili ed elettrodomestici. Con la conversione del decreto Sostegni ter, slitta al 23 maggio la pubblicazione on line della precompilata, mentre resta confermato al 16 marzo l'invio dei dati da parte degli altri soggetti obbligati.

È arrivata, con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2022, la **proroga** di alcuni adempimenti connessi alla **dichiarazione dei redditi precompilata**.

La data interessata è quella, appena scaduta, del 16 marzo, che slitta al **7 aprile 2022**, relativa alla trasmissione dei dati relativi ad alcune spese detraibili e precisamente alle spese per **ristrutturazioni e riqualificazione energetica** sulle **parti comuni dei condomini**. Restano **escluse** dalla proroga le comunicazioni di tutti gli altri dati utili per la precompilata, tra cui, quelli delle assicurazioni sulla vita, degli interessi passivi sui mutui, dei bonifici per spese edilizie detraibili, delle spese universitarie e scolastiche, giusto per citarne alcune.

Leggi anche Dichiarazione precompilata: trasmissione dei dati entro il 16 marzo

La proroga si è resa necessaria a seguito delle tante novità che si sono succedute nelle ultime settimane in materia di bonus edilizi.

E un'ulteriore conseguenza di tale continua evoluzione legislativa è la proroga (ormai quasi certa, perché contenuta in un emendamento approvato al decreto Sostegni ter) al **23 maggio 2022** (anziché 30 aprile), per rendere disponibile on line la dichiarazione precompilata, nella sezione riservata del sito delle Entrate.

Leggi anche 110% e bonus casa: comunicazione delle opzioni entro il 29 aprile

Quale è, dunque, il calendario della dichiarazione precompilata 2022?

Consulta l'infografica Dichiarazione precompilata: chi, come e quando trasmettere i dati - Infografica

Nuove scadenze per la trasmissione dei dati per i condomini

Il nuovo slittamento interessa alcuni flussi di dati che arrivano all'Agenzia delle Entrate e che vanno a comporre la dichiarazione precompilata.

In particolare, viene concesso un maggior lasso di

tempo di 22 giorni affinché gli **amministratori di condominio** possano trasmettere, in via telematica all'Agenzia delle Entrate, la comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno 2021 dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

L'adempimento è disciplinato dall'art. 2 del D.M. 1° dicembre 2016 nel quale viene specificato che nella comunicazione devono essere indicate le **quote di spesa imputate ai singoli condòmini**.

In definitiva, per questo adempimento, la scadenza originaria del 16 marzo passa al **7 aprile**.

La proroga, come si legge nel provvedimento, è stata concessa al fine di permettere ai contribuenti di adeguarsi alle nuove modalità di trasmissione seguendo le specifiche tecniche definite con il provvedimento 14 febbraio 2022, n. 46900 che ha recepito le novità introdotte alla normativa di cui si discute.

In particolare, nel provvedimento è stato stabilito che devono essere comunque inviati i dati degli interventi che hanno usufruito della detrazione al 110% e per i quali il condominio non ha effettuato pagamenti nell'anno di riferimento per effetto della **cessione del credito** da parte di tutti i condomini ai fornitori o della fruizione del contributo mediante sconto.

Scadenze confermate

Vale la pena di precisare che **non è stata prevista alcuna proroga** per le altre comunicazioni di dati per la precompilata.

In particolare, restano fermi al 16 marzo i termini per l'invio dei dati da parte di:

- soggetti che erogano **mutui agrari e fondiari, imprese assicuratrici**, enti previdenziali, forme pensionistiche complementari relativamente a:

a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;

c) contributi previdenziali ed assistenziali;

d) contributi versati alle forme di previdenza complementare.

- **Università** e soggetti del sistema nazionale di istruzione per le spese universitarie e spese scolastiche detraibili, versate nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese;

- soggetti che emettono fatture relative a **spese funebri** per le spese sostenute da persone fisiche;

- **asili nido** pubblici e privati per le rette versate da parte dei genitori;

- **ONLUS**, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica per le erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti (solo in presenza di alcune condizioni previste dal D.M. 3 febbraio 2021). Inoltre, rimanendo in tema di detrazioni per spese edilizie, non è stata prorogata la scadenza, sempre del 16 marzo 2022, entro cui, le **banche e Poste S.p.a.** devono trasmettere i dati dei bonifici 2021 relativi alle spese agevolabili.

Slitta la messa a disposizione della dichiarazione precompilata

A corollario di quanto detto sopra, si deve segnalare anche che, a seguito di un emendamento approvato in sede di discussione parlamentare per la conversione in legge del **decreto Sostegni ter** (D.L. n. 4/2022), dovrebbe slittare anche la data a partire dalla quale l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata. Infatti, tale data, fissata per il 30 aprile 2022, dovrebbe slittare al **23 maggio**.

Attenzione

Si tratta della data in cui la dichiarazione è solamente visibile ai contribuenti, senza alcuna possibilità di poterla modificare o trasmettere. Tale funzionalità, infatti, viene resa operativa qualche giorno dopo alla suddetta messa on line.

Pertanto, lo slittamento comporterà, automaticamente, un posticipo anche della data a partire dalla quale i contribuenti potranno modificare la propria dichiarazione oppure, semplicemente, inviarla senza alcuna modifica.

Allo stato attuale, però, tale data non è stata resa ancora nota e si presume sarà fissata a ridosso della fine di maggio.

Ciò **restringerà** la prima “**finestra**” utile per l'**invio dei modelli 730**: infatti, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto entro il 31 maggio 2022, il termine ultimo per la trasmissione è il 15 giugno. Pertanto, chi vorrà fruire di questo primo termine avrà pochi giorni a disposizione per farlo.


Fisco

La novità-in grafica

Dichiarazione precompilata: chi, come e quando trasmettere i dati - Infografica

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi e Milano

Chi sono i soggetti che devono compilare la dichiarazione precompilata nel 2022? Quali sono i termini per l'invio dei dati?

La **grafica** con le date da ricordare per il 2022.

Fisco

La circolare n. 10/2022 di Assonime

Recupero IVA in caso di mancato pagamento: come operare la variazione in diminuzione

di Alessandro Albano - Studio Gnudi e Associati

La variazione in diminuzione deve essere operata con riferimento sia all'imponibile sia all'imposta. Pertanto, la somma non percepita, oggetto di variazione, deve essere ripartita proporzionalmente tra imponibile e imposta, secondo le aliquote IVA di riferimento delle operazioni originarie. Quanto sopra si applica sia per le procedure avviate dal 26 maggio 2021, sia per quelle avviate precedentemente a tale data. Si tratta di una delle indicazioni rese da Assonime nella circolare n. 10 del 2022, in materia di IVA e di variazioni dell'imponibile e dell'imposta conseguenti al mancato pagamento del corrispettivo. La circolare di Assonime illustra i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20/E del 2021, ne affronta gli aspetti operativi e richiama la disciplina transitoriamente applicabile.

La circolare n. 10 del 15 marzo 2022 di Assonime consente di inquadrare una tematica di notevole interesse operativo - il trattamento delle **variazioni IVA** contenuto nell'art. 26, D.P.R. n. 633/1972 - alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021, molto attesa in quanto corredo di prassi fondamentale rispetto alle novità introdotte dall'art. 18 del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021).

Leggi anche

- Note di variazione IVA in diminuzione: rileva la data di assoggettamento alla procedura concorsuale
- Procedure concorsuali: entro quale termine emettere le note di variazione IVA?
- Variazione IVA in diminuzione a partire dall'apertura della procedura concorsuale

Assonime, oltre a illustrare i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, ne affronta gli aspetti operativi e richiama la **disciplina transitoriamente applicabile**; essa si colloca in continuità con la precedente circolare di Assonime (la n. 17 del 7 giugno 2021), che aveva fornito prime indicazioni interpretative del nuovo assetto normativo successivo al decreto Sostegni bis.

Leggi anche Sostegni bis, anticipo del recupero IVA in caso di mancato pagamento: criticità e possibili correttivi

Le modifiche del decreto Sostegni bis

La disciplina in materia di note di variazione IVA (contenuta nell'art. 26, D.P.R. n. 633/1972) è stata modificata dal decreto Sostegni bis, in particolare in merito al **momento a partire dal quale si può attivare il meccanismo** disciplinato dall'art. 90 della direttiva n. 112/2006/EU, di rifusione della disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto, e recepita nel citato art. 26, nel caso - tra l'altro - di **procedure concorsuali** che interessano il debitore.

Si ricorda che, in base all'art. 26, D.P.R. n. 633/1972,

l'IVA relativa a corrispettivi di operazioni soggette a IVA, in tutto o in parte non pagati dal cessionario o committente, può essere recuperata dal cedente o prestatore nei confronti dell'erario, mediante la riduzione della base imponibile oltre che nei casi di modifiche del rapporto negoziale, anche in quelli di "non pagamento totale o parziale".

Prima delle modifiche del 2021, l'art. 26 consentiva di recuperare attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione l'IVA anticipata all'erario sulle fatture rimaste insolute, soltanto al **termine della procedura** esecutiva (concorsuale o individuale) nei limiti della loro infruttuosità.

In base al **nuovo assetto normativo** successivo al decreto Sostegni bis, è stato anticipato il momento in cui il creditore ha la possibilità di procedere al recupero dell'imposta - ma limitatamente alle **procedure esecutive concorsuali** - all'**avvio della procedura**, senza necessità di attenderne l'esito, del tutto o in parte, negativo.

Per le **procedure esecutive individuali**, invece, rimane fermo il principio secondo il quale il recupero dell'IVA è subordinato all'esito infruttuoso della procedura avviata per l'adempimento coattivo del cliente. È comunque precluso il recupero dell'IVA nel caso di perdite su crediti per le quali non sia stata attivata alcuna procedura concorsuale.

Rispetto a tale quadro normativo, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 29 dicembre 2021 individua i termini, iniziale e finale, per operare il recupero dell'imposta con il meccanismo della detrazione, e chiarisce che tale recupero non è subordinato alla partecipazione del creditore alla procedura concorsuale. Inoltre, chiarisce le modalità di recupero dell'imposta in caso di decadenza del termine per la variazione, e precisa gli obblighi in capo al cessionario/committente moroso in caso di ricezione della nota di variazione in

diminuzione emessa dal creditore; da ultimo, individua la decorrenza delle nuove disposizioni.

Nota di variazione IVA dall'avvio della procedura concorsuale

L'intervento di modifica dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, sollecitato dalla giurisprudenza comunitaria, al fine di preservare il corretto esercizio del diritto alla detrazione nel contesto della piena valorizzazione del principio di neutralità dell'IVA (in particolare, richiamando l'arresto reso in causa C-246/16 del 23 novembre 2017), ha **anticipato il recupero dell'IVA** non pagata dai cessionari o committenti sottoposti a procedure concorsuali, consentendo ai fornitori di soggetti che versano in situazioni di crisi di recuperare l'IVA, con l'emissione di note di variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta o con le annotazioni in rettifica nei registri IVA delle fatture emesse o dei corrispettivi e nel registro degli acquisti, a partire **dalla data in cui i debitori sono assoggettati** a procedure concorsuali, **senza attenderne l'esito negativo**. In pratica, come sottolinea Assonime, il nuovo comma 3-bis dell'art. 26 stabilisce che il presupposto per operare la variazione in diminuzione è rappresentato dal mancato pagamento e che, in caso di assoggettamento del debitore a una procedura esecutiva concorsuale, la variazione potrà essere effettuata a partire dalla data di avvio della medesima procedura.

Tale data coincide con l'emanazione di uno dei seguenti provvedimenti, come precisato dall'Agenzia richiamando il comma 10-bis dell'art. 26:

- la sentenza dichiarativa di fallimento;
- il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Non è più necessaria l'insinuazione al passivo del creditore

In base al nuovo contesto normativo, e ai chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 20/E/2021, Assonime evidenzia come debba ritenersi **superato il precedente orientamento** dell'Amministrazione finanziaria, in base al quale la nota di variazione in diminuzione IVA è emessa in subordine alla "necessaria partecipazione del creditore al concorso". In base al nuovo assetto normativo e di prassi, non è quindi più necessario che il creditore sia insinuato al passivo della procedura concorsuale, a cui quindi può anche non partecipare. Tali considerazioni, secondo quanto chiarito da Assonime, dovrebbero valere

- essendo stato eliminato il requisito dell'insinuazione al passivo nella procedura - anche nel caso di cessione del credito, e a prescindere dal momento in cui è intervenuta la cessione e anche senza necessità di distinguersi tra cessione *pro soluto* o *pro solvendo*.

Maggior termine per la detrazione dell'IVA

Assonime richiama, poi, altri passaggi interpretativi rilevanti contenuti nella circolare dell'Agenzia delle Entrate; in particolare, in merito al profilo temporale dell'esercizio del **diritto alla detrazione IVA**, la circolare - a modifica del pregresso orientamento espresso con circolare n. 1/E del 2018 - precisa che, una volta emessa la nota di variazione, il diritto alla detrazione può essere esercitato con la **liquidazione periodica relativa al mese** (o al **trimestre**) in cui la **nota** viene **emessa** o, al più tardi, con la **dichiarazione IVA relativa all'anno di emissione della nota** di variazione, e non con la dichiarazione relativa all'anno in cui è sorto il diritto di effettuare la variazione (posizione confermata dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte a interpello n. 192 del 2020 e n. 119 del 2021).

La circolare, peraltro, fornisce diversi esempi al riguardo; Assonime, comunque, rappresenta che in base al **principio di certezza del diritto** e (soprattutto) di **tutela del legittimo affidamento** i comportamenti coerenti con il precedente orientamento di prassi, adottati prima della pubblicazione della circolare dello scorso dicembre, sarebbero comunque da considerarsi corretti, tanto più che - come si osserva - i nuovi termini dovrebbero essere più favorevoli al contribuente, consentendo di esercitare il diritto alla detrazione un anno più tardi, allorché la fattura o la nota di variazione sia stata emessa l'anno successivo a quello di acquisto o del verificarsi del fatto che dà diritto alla detrazione.

Il recupero dell'IVA

Il beneficio del maggior termine per la detrazione non elimina, ad avviso di Assonime, il problema relativo al termine più stringente previsto per l'emissione della nota di credito, così come rimane aperto il tema dell'individuazione del **rimedio per il recupero dell'IVA** nel caso di decadenza del termine per l'emissione della nota di credito, suggerendo al riguardo la possibilità di consentire una richiesta di **restituzione dell'IVA indebita** alla luce dell'art. 30-ter del D.P.R. n. 633/72.

Tale possibilità, segnala comunque Assonime, viene contemplata solo in via residuale ed in casi eccezionali dall'Agenzia delle Entrate, ma si tratterebbe di una lettura eccessivamente restrittiva e ingiustamente penalizzante, privando di fatto di una sfera di utilità tale disposizione (come nel caso affrontato nella circolare).

L'argomento merita, secondo Assonime, ulteriori riflessioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'importo della nota in diminuzione

Per quanto riguarda l'**importo della nota in diminuzione**, Assonime richiama i chiarimenti dell'Amministrazione circa l'importo della variazione in diminuzione, a seconda che si inserisca nell'ambito di una procedura di concordato preventivo ovvero di una diversa procedura concorsuale, e - inoltre - quanto rappresentato nella circolare Assonime n. 48 del 2000, e dall'Agenzia nella risoluzione n. 127/E/2008, oltre che nella risposta a interpello n. 801 del 3 dicembre 2021. Con tali documenti è stata richiamata la necessità che la variazione in diminuzione debba essere operata sia con riferimento all'imponibile che con riferimento all'imposta. Pertanto, la somma non percepita, oggetto di variazione, deve essere ripartita proporzionalmente tra imponibile ed imposta (secondo le aliquote IVA di riferimento delle operazioni originarie). Quanto sopra si applica sia con riferimento alle procedure avviate **dal 26 maggio 2021**, che per quelle avviate **precedentemente** a tale data.

La disciplina transitoria

Per quanto attiene la disciplina transitoria, infine, Assonime sottolinea come la nuova disciplina consente - per le procedure aperte a partire dal 26 maggio 2021 - di emettere la nota di credito già dalla data in cui il debitore è assoggettato alla procedura concorsuale. A tali fini, devono intendersi omogenee quanto al significato espresso le locuzioni "avvio", "assoggettamento" e "apertura" della procedura concorsuale riferendosi, come si è detto, a seconda dei casi, alla data:

- della sentenza dichiarativa di fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Un tema, analizzato in conclusione da Assonime, riguarda l'ipotesi in cui il debitore sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo **prima del 26 maggio 2021** ma, in tale data o successivamente, venga messa una sentenza dichiarativa di fallimento contestualmente al provvedimento di revoca della procedura di concordato preventivo.

In tale situazione, il cedente o prestatore del servizio, a tenore di Assonime, dovrebbe avere la possibilità di operare la variazione in diminuzione per l'intero importo del credito dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento intervenuta dal 26 maggio 2021 in poi, anche se il debitore era stato assoggettato a una procedura di concordato prima di tale data. Sarebbe opportuno che al riguardo (come in altre situazioni discusse nella Circolare resa dall'Associazione) l'Agenzia delle Entrate fornisse la propria posizione.

In conclusione, seppure la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E/2021 rappresenti diffusamente il quadro normativo in materia di note di variazione IVA successivamente alle modifiche recate all'art. 26, D.P.R. n. 633/72 dal decreto Sostegni bis, indubbiamente il contesto complessivo presenta ancora spazi interpretativi da affrontare e, così, per gli operatori economici non risultano ancora delineati tutti i profili di questa (rilevante) applicazione normativa del principio di neutralità.

Fisco

Dalle Dogane

Dichiarazioni energia elettrica e gas 2022: come trasmettere la procura per il profilo "sottoscrittore"

Con riferimento alle dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e il gas naturale per l'anno d'imposta 2021, qualora la firma o l'invio definitivo delle dichiarazioni annuali siano delegati a persona diversa dal legale rappresentante della persona giuridica o diversa dal titolare della ditta individuale tenuta alla presentazione delle dichiarazioni annuali, la relativa richiesta del profilo "Sottoscrittore" dovrà essere approvata dall'Ufficio territorialmente competente a seguito di presentazione, da parte dell'operatore, di idonea procura scritta. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Dogane con un avviso del 16 marzo 2022.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato un avviso in data 16 marzo 2022 riguardante la trasmissione della procura per il profilo "sottoscrittore" necessario alla compilazione, validazione, sottoscrizione e invio delle dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e il gas naturale per l'anno d'imposta 2021.

L'avviso chiarisce che qualora la firma o l'invio definitivo delle dichiarazioni annuali siano delegati a persona diversa dal legale rappresentante della persona giuridica o diversa dal titolare della ditta individuale tenuta alla presentazione delle dichiarazioni annuali, la relativa richiesta del profilo "Sottoscrittore" dovrà essere approvata dall'Ufficio territorialmente competente a seguito di presentazione, da parte dell'operatore, di idonea procura scritta.

In considerazione dell'attuale situazione emergenziale, al fine dell'approvazione della richiesta sul MAU da parte dell'Ufficio delle dogane territorialmente competente, a seconda dei casi rispetto alla sede legale, al domicilio fiscale del soggetto obbligato delegante o all'ubicazione dell'impianto, la presentazione della procura è effettuata mediante invio dall'indirizzo PEC.

La procura in questione dovrà essere inviata direttamente alle caselle PEC degli Uffici delle Dogane territorialmente competenti. In particolare, nel caso di una officina elettrica, la procura scritta dovrà essere inviata all'Ufficio delle Dogane che ha rilasciato il relativo codice ditta.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, avviso 16/03/2022

Finanziamenti

Dalla Gazzetta Ufficiale

110% e bonus edilizi “minori”: definiti i massimali di costo per le asseverazioni

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro della Transizione Ecologica che fissa i costi massimi specifici da applicare per talune categorie di beni ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese agevolate con il superbonus 110% o con gli altri bonus edilizi, sia in caso di fruizione diretta della detrazione che in caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura. I nuovi importi si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (fissata al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Quali sono le cifre dei nuovi massimali per le diverse tipologie di interventi?

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2022 il **decreto 14 febbraio 2022** del Ministro della Transizione Ecologica che definisce i costi massimi specifici da applicare per talune categorie di beni ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese agevolate con il **superbonus 110%** o con gli altri bonus edilizi.

I nuovi massimali, che sostituiranno quelli indicati nell'Allegato I del decreto “Requisiti” del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020, si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (fissata al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Leggi anche Superbonus 110% e bonus “minori”: arriva il decreto del MiTE sui massimali di spesa

Costi non onnicomprensivi

I nuovi massimali, indicati all'**Allegato A**, si applicano a un'ampia gamma di interventi. Si tratta in particolare di:

- interventi di riqualificazione energetica;
- isolamento coperture;
- isolamento pavimenti;
- isolamento pareti perimetrali;
- sostituzione serramenti;
- installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili;
- impianti a collettori solari;
- impianti con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori;
- impianti con micro-cogeneratori;
- impianti con pompe di calore;
- impianti con sistemi ibridi;
- impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;
- impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore;

- installazione di tecnologie di building automation.

È importante sottolineare che i costi esposti nell'Allegato A non sono onnicomprensivi: come infatti precisato nel DM devono essere considerati al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.

Massimali per interventi di installazione di impianti fotovoltaici

Secondo quanto specificato nel comma 2 dell'articolo 3 del DM, per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell'energia elettrica i prezzi massimi da applicare sono quelli fissati all'art. 119, c. 5 e 6, **D.L. 34/2020**.

In particolare, ai sensi del suddetto comma 5 per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici o su strutture pertinenziali agli edifici, il limite di spesa è di **2.400 euro** per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a **48.000 euro**. Il limite di spesa è **ridotto** a 1.600 euro/kW se l'installazione dell'impianto fotovoltaico è abbinato ad interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 3, c. 1, DPR n. 380/2001.

Nel caso di installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, il tetto massimo di spesa è di **1.000** per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

Massimali per installazione colonnine di ricarica

Sempre al comma 2 si prevede che, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, il massimale di riferimento è quello fissato dall'art. 119, c. 8, **D.L. n. 34/2020**.

In particolare, il limite è pari a:

- **2.000 euro** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari

che siano funzionalmente indipendenti;

- **1.500 euro** per i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;

- **1.200 euro** per i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine.

Interventi residuali

Per le altre tipologie di intervento non ricomprese nell'Allegato A, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese agevolate, invece, secondo quanto

indicato al comma 4 dell'articolo 3 del DM, l'ammontare massimo di spese agevolabili si determina applicando i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l'edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

Scheda di raffronto

| Interventi | Costi massimi DM Requisiti | Costi massimi DM 14/2/2022 |
|---|---|---|
| <i>Riqualificazione energetica</i> | | |
| Zone climatiche A, B, C | 800 €/m2 | 960 €/m2 |
| Zone climatiche D, E, F | 1.000 €/m2 | 1.200 €/m2 |
| <i>Strutture opache orizzontali: isolamento coperture</i> | | |
| Esterno | 230 €/m2 | 276 €/m2 |
| Interno | 100 €/m2 | 120 €/m2 |
| Copertura ventilata | 250 €/m2 | 300 €/m2 |
| <i>Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti</i> | | |
| Esterno | 120 €/m2 | 144 €/m2 |
| Interno/terreno | 150 €/m2 | 180 €/m2 |
| <i>Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali</i> | | |
| Esterno/diffusa | 150 €/m2 | - Zone climatiche A, B e C: 180 €/m2 - Zone climatiche D, E ed F: 195 €/m2 |
| Interno | 80 €/m2 | - Zone climatiche A, B e C: 96 €/m2 - Zone climatiche D, E ed F: 104 €/m2 |
| Parete ventilata | 200 €/m2 | - Zone climatiche A, B e C: 240 €/m2 - Zone climatiche D, E ed F: 260 €/m2 |
| <i>Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi</i> | | |
| Serramento | Zone climatiche A, B e C: 550 €/m2 Zone climatiche D, E ed F: 650 €/m2 | Zone climatiche A, B e C: 660 €/m2 Zone climatiche D, E ed F: 780 €/m2 |
| Serramento + chiusura oscurante persiana, tapparelle, scuro) | Zone climatiche A, B e C: 650 €/m2 Zone climatiche D, E ed F: 750 €/m2 | Zone climatiche A, B e C: 780 €/m2 Zone climatiche D, E ed F: 900 €/m2 |
| Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione | 230 €/m2 | 276 €/m2 |

Riferimenti normativi

Ministro della Transizione Ecologica, decreto 14/02/2022 (Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16/03/2022)

Finanziamenti

Dal MISE

Progetto 5G audiovisivo: entro il 22 aprile la presentazione delle domande

Con il bando dell'8 marzo 2022 il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione 5 milioni di euro per la trasformazione digitale dell'industria creativa e culturale del Paese. L'obiettivo è realizzare contenuti di alta qualità, fruibili in realtà aumentata, virtuale e interattiva nell'ambito della produzione video remota e distribuita, della DAD+gaming, di eventi live e documentari. La domanda di partecipazione alla procedura, redatta secondo le modalità previste dall'Avviso pubblico, dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata entro il 22 aprile 2022.

Il Ministero dello Sviluppo Economico promuove l'avvio di nuovi progetti di ricerca basati su tecnologie 5G nel settore della produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi.

Con il bando dell'8 marzo 2022 il Ministero mette a disposizione **5 milioni di euro per la trasformazione digitale dell'industria creativa e culturale del Paese**. In particolare saranno selezionati dei progetti pilota, della durata di un anno, che stimolino e valorizzino la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative attraverso l'utilizzo di tecnologie emergenti.

L'obiettivo è realizzare contenuti di alta qualità, fruibili in realtà aumentata, virtuale e interattiva nell'ambito della produzione video remota e distribuita, della DAD+gaming, di eventi live e documentari.

Soggetti Beneficiari

Possono partecipare alla procedura imprese investite del ruolo di capofila di forme di aggregazione, partenariato ed altre modalità di intesa/coordinamento appartenenti alle categorie di:

- Operatori di rete radiotelevisiva e di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
- Fornitori di Servizi Media Audiovisivi (FSMA);
- Produttori audiovisivi;
- Imprese di livello nazionale/internazionale con competenze specifiche nel settore oggetto della proposta progettuale (editori e creators digitali, produttori ed editori di videogiochi, produttori di eventi, editori multimediali ecc);
- Pubbliche amministrazioni centrali o locali, operanti nell'area di interesse;

- Start-up operanti nel settore audiovisivo;
- Istituzioni scolastiche e/o educative o, in alternativa, università o enti o centri di ricerca che svolgono attività funzionali rispetto alle attività progettuali presentate.

Risorse disponibili

Per la procedura, che rientra nell'ambito una serie di iniziative a sostegno dello sviluppo e dell'innovazione delle nuove tecnologie, è stata prevista una dotazione finanziaria complessiva, a valere sulle risorse rese disponibili dalla legge di bilancio n. 205 del 2017, pari a **5 milioni di euro**.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione alla procedura, redatta secondo le modalità previste dall'Avviso pubblico, dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: dgscerp.div02@pec.gov.it, entro il **22 aprile 2022**.

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente in forma scritta, a mezzo PEC all'indirizzo dgscerp.div02@pec.mise.gov.it, fino al **23 marzo 2022**.

Le risposte ai quesiti verranno rese ai singoli richiedenti a mezzo pec **entro il 2 aprile 2022** e pubblicate in forma anonima sul sito internet del Ministero.

La **selezione delle proposte progettuali** si articola in tre fasi:

- acquisizione di domande (**entro il 22 aprile 2022**);
- selezione ad opera della Commissione di valutazione delle migliori proposte progettuali, destinate alla successiva fase di procedura negoziata;
- procedura negoziata, finalizzata all'affinamento delle proposte progettuali collocate ai primi posti delle graduatorie (**entro il 23 maggio 2022**).

L'istruttoria delle proposte progettuali si concluderà con la pubblicazione delle graduatorie finali sul sito del Ministero, **entro il 31 maggio 2022**.

Le proposte progettuali devono prevedere l'avvio delle azioni **entro il 15 giugno 2022**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, avviso pubblica 08/03/2022

Finanziamenti

In Gazzetta Ufficiale

Filiera agricola: modalità e le procedure per l'attuazione

dei contratti previsti dal fondo complementare al PNRR

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 22 dicembre 2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che definisce i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera previsti dal fondo complementare al PNRR. Le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo in conto capitale e/o del finanziamento agevolato. Potranno essere ammesse alle agevolazioni i contratti di filiera che prevedono programmi con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro. Il soggetto proponente, che intende richiedere le agevolazioni previste, deve preventivamente trasmettere al Ministero apposita domanda di accesso. Tale domanda, sottoscritta digitalmente dal soggetto proponente, dovrà essere redatta secondo l'apposito modello che sarà allegato ai provvedimenti, predisposto dal Ministero e disponibile sul sito internet del Ministero stesso.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2022 il decreto 22 dicembre 2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che definisce i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei **contratti di filiera** previsti dal fondo complementare al PNRR.

In particolare il decreto stabilisce che gli interventi sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:

- a) aiuti compatibili con il mercato interno, soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea;
- b) aiuti compatibili con il mercato interno, esentati dall'obbligo di notifica.

Gli interventi agevolativi saranno attuati con provvedimenti che individueranno:

- l'ammontare delle risorse disponibili,
- i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari,
- le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti,
- le spese ammissibili,
- la forma e l'intensità delle agevolazioni,
- i termini e le modalità per la presentazione delle domande,
- i criteri di valutazione dei programmi o progetti,
- le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.

Misure agevolative

Le agevolazioni saranno concesse nella forma del **contributo in conto capitale e/o del finanziamento agevolato**. Potranno essere ammessi alle agevolazioni i contratti di filiera che prevedono programmi con un

ammontare delle spese ammissibili **compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro**.

Il contratto di filiera deve favorire **processi di riorganizzazione** dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti, al fine di:

- promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera stessa,
- stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato,
- garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola.

Soggetti proponenti e soggetti beneficiari

Sono **soggetti proponenti** del contratto di filiera:

- a) le società cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
- b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
- c) gli enti pubblici;
- d) le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- e) le associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
- f) le reti di imprese che hanno già sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

Sono **soggetti beneficiari** delle agevolazioni del contratto di filiera le seguenti categorie di imprese:

- a) le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
- b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- c) le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società

può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali;
d) gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, come definiti dal regolamento (UE) n. 702/2014, iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca.

Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili alle agevolazioni comprendono le seguenti tipologie:

- a) investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
- b) investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli;
- c) investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individuati nei provvedimenti;
- d) costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli;
- e) progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo.

Presentazione delle domande

Il soggetto proponente, che intende richiedere le agevolazioni previste dal presente decreto, deve preventivamente trasmettere al Ministero apposita domanda di **accesso**.

Tale domanda, **sottoscritta digitalmente** dal soggetto proponente, dovrà essere redatta secondo l'apposito modello che sarà allegato ai provvedimenti, predisposto dal Ministero e disponibile sul sito internet del Ministero stesso. Alla domanda dovranno essere allegati:

- il **programma del contratto di filiera**, completo della descrizione degli elementi e le informazioni relativi all'intero programma del contratto di filiera e alla totalità dei soggetti beneficiari in esso coinvolti;
- l'**accordo di filiera**, sottoscritto da tutti i soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera;
- la **scheda sintetica del progetto**, predisposta da ciascun soggetto beneficiario, contenente la descrizione del progetto e delle principali linee di intervento, l'elenco di dettaglio degli investimenti e le spese ammissibili inerenti a ciascun intervento previsto, compreso il piano dei flussi finanziari previsionali, le fonti di finanziamento utilizzate per gli investimenti e l'individuazione degli interventi.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, decreto 21/12/2021 (Gazzetta Ufficiale 14/03/2022, n. 61)

Finanziamenti

In Gazzetta Ufficiale

PNRR: attuazione dell'Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie»

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 27 gennaio 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico che dà attuazione dell'Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) attraverso lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo. Con uno o più decreti del direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno fissate le date di apertura e chiusura degli sportelli agevolativi. Il Soggetto gestore, a seguito della chiusura degli sportelli agevolativi, avvierà le attività di verifica di propria competenza nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e delle istanze. Sarà riconosciuta priorità ai programmi industriali idonei a sviluppare, consolidare e rafforzare le catene del valore nazionali nel settore delle rinnovabili e delle batterie, anche al fine di preservare la sicurezza e la continuità delle forniture e degli approvvigionamenti.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2022 il decreto 27 gennaio 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico che dà attuazione **dell'Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie»** del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) attraverso lo strumento agevolativo dei **contratti di sviluppo**.

In particolare, l'investimento è finalizzato a promuovere lo sviluppo in Italia dei settori produttivi connessi alle tecnologie per la generazione di **energia da fonti rinnovabili**, con particolare riferimento a moduli fotovoltaici (PV - PhotoVoltaics) innovativi e aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande, e per l'accumulo elettrochimico.

L'Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» è articolato nei seguenti sub-investimenti:

- a) sub-investimento 5.1.1 **«Tecnologia PV»**;
- b) sub-investimento 5.1.2 **«Industria eolica»**;
- c) sub-investimento 5.1.3 **«Settore batterie»**.

Risorse disponibili

Le risorse destinate all'attuazione dell'investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del PNRR finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU, sono pari ad **euro 1.000.000.000,00**, nello specifico:

- a) quanto ad euro 400.000.000,00 per il sub-investimento 5.1.1 «Tecnologia PV»;
- b) quanto ad euro 100.000.000,00 per il sub-investimento 5.1.2 «Industria eolica»;
- c) quanto ad euro 500.000.000,00 per il sub-investimento 5.1.3 «Settore batterie».

Modalità attuative e requisiti di accesso

L'Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del PNRR è attuato tramite il ricorso allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo.

Con uno o più decreti del direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno fissate le date di apertura e chiusura degli sportelli agevolativi dedicati alle domande di Contratto di sviluppo. I predetti sportelli saranno aperti:

- a) a **nuove domande** di Contratto di sviluppo;
- b) previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto proponente, a domande di Contratto di sviluppo **già presentate** al Soggetto gestore il cui iter agevolativo risulti, alla data della predetta istanza, sospeso per **carenza di risorse finanziarie**.

Le istanze devono avere ad oggetto programmi di sviluppo che non risultino avviati antecedentemente alla data **del 1° febbraio 2020**; le medesime istanze devono contenere gli elementi necessari a consentire al Soggetto gestore l'accertamento del possesso di tutti i **requisiti** previsti dal decreto.

Il Soggetto gestore, a seguito della chiusura degli sportelli agevolativi, avvierà le attività di verifica di propria competenza nel **rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e delle istanze**.

Sarà riconosciuta **priorità** ai programmi industriali idonei a sviluppare, consolidare e rafforzare le catene del valore nazionali nel settore delle rinnovabili e delle batterie, anche al fine di preservare la sicurezza e la continuità delle forniture e degli approvvigionamenti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 27/01/2022 (Gazzetta Ufficiale 16/03/2022, n. 63)

Bilancio e contabilità

Emendamenti al decreto Sostegni ter

Sospensione degli ammortamenti estesa al 2022

di Mario Ravaccia - Studio Spada Partners

Novità in vista per i bilanci in chiusura al 31 dicembre 2021. Tra le modifiche approvate in sede di conversione del decreto Sostegni ter, anche l'estensione della sospensione degli ammortamenti ai bilanci relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022. Inoltre, per i soggetti che rinunciano alla rivalutazione, un emendamento ha introdotto la possibilità di eliminarne gli effetti dal bilancio fornendo - nelle note al bilancio - un'adeguata informativa in merito agli effetti della revoca.

Nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022) da parte della Commissione Bilancio del Senato, sono stati approvati due emendamenti che hanno importanti **riflessi sui bilanci delle imprese** in chiusura in queste settimane.

Estensione della sospensione degli ammortamenti

Il primo riguarda gli **ammortamenti delle immobilizzazioni**.

Sull'argomento, l'art. 60, comma 7-bis, del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) ha introdotto la possibilità, anche in deroga all'art. 2426, comma 1, n. 2) c.c. per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

La suddetta facoltà poteva essere esercitata per il periodo in corso alla data di entrata in vigore del decreto (i.e. l'esercizio in corso al 14 agosto 2020) ed è stata poi estesa (in considerazione del protrarsi della situazione economica conseguente alla pandemia di SARS-CoV-2) all'esercizio successivo (i.e. 2021), giusta la modifica di cui all'art. 3, comma 5-*quinqüesdecies*, del decreto Milleproroghe (D.L. n. 228/2021).

Leggi anche

- Sospensione degli ammortamenti con proroga generalizzata per l'esercizio 2021

- Sospensione generalizzata degli ammortamenti per alleggerire i bilanci 2021

L'emendamento in esame ha ora:

- modificato i termini di riferimento dell'esercizio a cui si applica la sospensione degli ammortamenti estendendoli all'esercizio in corso al 31 dicembre 2021;

- **ampliato la facoltà di sospensione** fino al 100% dell'ammortamento **anche al 2022** (oltre al 2021).

Il nuovo testo dell'art. 60, comma 7-bis, D.L. n. 104/2020 prevede che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono, negli esercizi

in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, non effettuare fino al 100% dell'ammortamento.

Se da un lato l'estensione della sospensione facoltativa dell'ammortamento è utile a fronteggiare il difficile **andamento economico** registrato nel 2021 che si prevede si protrarrà anche per il 2022, dall'altro occorre ricordare che la Fondazione OIC (nel documento interpretativo n. 9) ha precisato che la **deroga non consente di escludere** l'applicazione di tutte le altre disposizioni relative al trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali precisando che restano pienamente efficaci tutti gli altri precetti relativi alle immobilizzazioni, primo fra tutti quello sulle **perdite durevoli** di valore di cui all'art. 2426, comma 1, n. 3), c.c. ("l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore").

Pertanto, ancorché gli ammortamenti vengano sospesi (anche per tre esercizi consecutivi), il redattore del bilancio dovrà comunque verificare se il valore residuo dell'immobilizzazione non debba essere comunque ridotto.

La precisazione impone di prestare **ancor più attenzione** a tale circostanza a seguito della proroga ormai estendibile a tre anni: il perdurare della sospensione degli ammortamenti richiede una sempre maggiore attenzione alla mancata perdita durevole di valore della immobilizzazione.

Revoca della rivalutazione ed effetti sul bilancio

Il secondo emendamento approvato si riferisce all'auspicato coordinamento, ai fini del bilancio civilistico, della **revoca della rivalutazione fiscale** prevista dall'art. 1, comma 624, della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).

La legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 622-624, legge n. 234/2021) ha previsto - con efficacia dal 2021 - per le attività immateriali con ammortamento fiscale in 18 anni (*ex art. 103 TUIR*) e oggetto di rivalutazione o di riallineamento, un **piano di ammortamento più lungo** (i.e. **50 anni**) riducendo (se non eliminando)

l'appel della medesima rivalutazione/riallineamento.

Leggi anche

- Rivalutazione di marchi e avviamento: deduzione in 50 anni

- Ammortamento in 50 anni con effetto retroattivo: quali vie d'uscita?

Tra le **alternative** introdotte dalle disposizioni testé indicate vi è la possibilità di **revocare**, anche parzialmente, l'applicazione della **disciplina fiscale** dell'art. 110 del decreto Agosto, secondo modalità e termini da adottarsi con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Successivamente alle modifiche normative sopra richiamate, la possibilità di revocare la rivalutazione contabile (oltre che fiscale) è stata affrontata dalla dottrina: alcuni autori **hanno ritenuto possibile** eliminare gli effetti contabili della rivalutazione con conseguente eliminazione della riserva di rivalutazione precedentemente contabilizzata ed iscrizione di un credito per l'imposta sostitutiva pagata; altri hanno ritenuto **impossibile tale revoca contabile** in quanto le alternative previste dalla normativa dovevano riferirsi unicamente agli aspetti fiscali. Quest'ultima tesi comportava il mantenimento della rivalutazione civilistica, senza alcun riflesso fiscale.

L'emendamento **prevede ora la possibilità di eliminare** gli effetti della rivalutazione dal **bilancio** con l'unica conseguenza di dover fornire nelle note del bilancio un'adeguata informativa circa gli effetti prodotti

dall'esercizio della revoca.

La relazione illustrativa richiama l'attenzione dell'OIC in merito all'opportunità di emanare propri principi applicativi così come permesso dall'art 9-bis, D.Lgs. n. 38/2005.

In merito, per completezza, si ricorda che la Fondazione OIC ha emesso la bozza per la consultazione del documento interpretativo n. 10 attinente agli aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento.

Leggi anche Rivalutazione e riallineamento: effetti contabili della deducibilità in 50 anni

Il documento in bozza **non dispone** alcunché in merito alla possibilità di **revoca della rivalutazione ai fini civilistici** ma si riferisce unicamente agli aspetti contabili della facoltà di revocare la scelta di affrancamento fiscale.

Le società che entro la data di approvazione del bilancio decidono di avvalersi della facoltà di revoca dell'affrancamento fiscale iscrivono:

- un **fondo per imposte differite** per la differenza tra il valore contabile del bene immateriale e il valore riconosciuto fiscalmente con contropartita Patrimonio Netto. La riduzione del fondo imposte differite dovuto all'ammortamento del bene immateriale è rilevato a Conto Economico;
- un **credito tributario** a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell'imposta sostitutiva già versata in contropartita al Patrimonio Netto.

Dal Consiglio UE

Sanzioni commerciali UE vs Russia: nel mirino settore energetico e siderurgico, beni di lusso e criptovalute

Massimo Fabio , Aurora Marrocco - Studio Associato, KPMG - Trade & Customs services

Con un nuovo regolamento del Consiglio l'Unione europea continua ad innalzare il livello delle sanzioni nei confronti della Federazione Russa, inasprendo e diversificando le misure oggettive e soggettive. Oltre ad aver negato alla Russia il trattamento di "nazione più favorita" per l'accesso delle merci al mercato unionale, l'UE ha adottato una serie di restrizioni sia commerciali che finanziarie. Tra queste misure di ritorsione si annoverano il blocco dell'esportazione di beni e tecnologie nel settore energetico e il divieto di esportazione dei beni di lusso. Ma non basta, ci sono anche restrizioni alle importazioni e i corrispondenti provvedimenti decisi dall'amministrazione americana.

L'Unione europea continua ad innalzare il livello delle sanzioni nei confronti della Federazione Russa, inasprendo e diversificando le misure oggettive e soggettive.

Il 15 marzo è stato, infatti, pubblicato in GUUE il **Reg. (UE) 2022/428** che modifica (ulteriormente) il **Reg. (UE) n. 833/2014** concernente **misure restrittive** in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Del resto, già l'esito del vertice tenutosi in Turchia tra i ministri degli esteri dei due paesi in conflitto non aveva offerto prospettive immediate per una composizione diplomatica delle ostilità.

In tale scenario, la UE continua ad adottare misure commerciali ritorsive che estendono le restrizioni già esistenti, ampliando il perimetro di attenzione soggettiva ed oggettiva.

Nell'incontro del **14 marzo** tra gli ambasciatori dei 27 Paesi dell'Unione europea è stato approvato il **quarto pacchetto di sanzioni**. Si tratta di un provvedimento in realtà già deciso al Consiglio europeo informale di Versailles.

Annullamento del trattamento di "nazione più favorita"

In tale sede, la Ue aveva già diramato un comunicato con il quale ha fatto sapere che sarà negato alla Russia il trattamento di "nazione più favorita", per l'accesso delle merci al mercato unionale. Tale provvedimento annullerà i significativi vantaggi di cui gode la Russia in quanto membro dell'OMC. Dunque, le aziende russe non riceveranno alcun trattamento privilegiato negli scambi commerciali.

In aggiunta, l'Unione Europea:

- si adopererà per **sospendere** i diritti di appartenenza della Russia alle principali **istituzioni finanziarie multilaterali**, tra cui il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale;
- farà in modo che la Russia **non possa** ottenere **finanziamenti**, prestiti o altri vantaggi da queste istituzioni,

poiché, avendo il Paese violato gravemente il diritto internazionale, non può al contempo beneficiare dei privilegi che discendono dall'essere parte dell'ordine economico internazionale;

- continuerà a fare **pressione** sulle élite russe vicine al Presidente russo, alle loro famiglie e ai facilitatori (**Reg. 2022/427/2022, Consiglio 15 marzo 2022**).

- si assicurerà che lo stato russo e le sue élite **non possano** utilizzare **criptovalute** per aggirare le sanzioni. Tra gli altri provvedimenti, è stata anticipata la determinazione a **vietare l'esportazione** di molti **beni di lusso** dell'UE alla Russia e l'importazione di beni chiave nel settore siderurgico dalla Federazione Russa.

Restrizioni su beni e tecnologie nel settore energetico

Da ultimo, era stato annunciato un **divieto** su nuovi **investimenti** europei nel **settore energetico** russo. Tale divieto riguarderà tutti gli investimenti, i trasferimenti di tecnologia, i servizi finanziari, l'esplorazione e la produzione di energia.

In particolare, il Reg. 2022/428 nel consolidare formalmente le determinazioni condivise a Versailles stabilisce, tra le altre cose, che è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i **beni** o le **tecnologie** (elencati nell'allegato II del Reg. 833/2014), anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o per un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.

Al contempo è vietato (**ma** i due seguenti divieti **non si applicano** alla fornitura di **assicurazione** o **riassicurazione** a qualsiasi persona giuridica, ente od organismo che sia registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro per quanto riguarda le sue attività al di fuori del settore energetico in Russia):

a fornire **assistenza tecnica**, servizi di intermediazione o altri servizi relativi ai beni e alla tecnologia (di

cui al medesimo allegato II del Reg. 833/2014) e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e utilizzo di tali beni e tecnologie, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia;

b fornire **finanziamenti** o **assistenza finanziaria** in relazione ai beni e alla tecnologia di cui al paragrafo 1 per qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di tali beni e tecnologie, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia.

Eccezioni

È bene precisare che i nuovi divieti non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni o tecnologie, o all'assistenza tecnica o finanziaria, necessari per:

a il **trasporto di combustibili fossili**, in particolare carbone, petrolio e gas naturale, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure

b la **prevenzione** o la **mitigazione** urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.

A quali contratti non si applicano i divieti

Tali nuovi divieti non si applicano all'esecuzione, **fino al 17 settembre 2022**, di un obbligo derivante da un contratto concluso **prima del 16 marzo 2022** o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto, purché l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.

Restrizioni all'importazione

Il provvedimento appena adottato prevede anche restrizioni all'importazione. È vietato infatti:

a **importare** nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici (di cui all'allegato XVII del provvedimento stesso) se: i) sono **originari** della Russia; oppure ii) sono stati **esportati** dalla Russia;

b **acquistare**, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici (di cui all'allegato XVII) **situati** in Russia o **originari** della Russia;

c **trasportare** i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII **originari** della Russia o **esportati** dalla Russia in qualsiasi altro paese.

Divieto di esportazione di beni di lusso

Inoltre, con un'estensione delle restrizioni ad ambiti molto diversi da quelli finora perseguiti, il Reg. 2022/428 impone il divieto di **vendere, fornire, trasferire** o **esportare**, direttamente o indirettamente, i beni di lusso di diverse tipologie a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia. Tale limitazione si applica ai beni di lusso espressamente elencati nell'allegato XVIII nella misura in cui il loro **valore** sia **superiore a 300 euro** per articolo, salvo diversamente specificato nell'allegato.

Tale nuova misura, in linea con le dichiarazioni rese nei giorni scorsi da rappresentanti delle istituzioni UE, intende colpire l'élite russa. I prodotti incisi appartengono a generi molto diversi. Tra i prodotti vietati: caviale, vino, tartufi, pelletteria, profumi, abbigliamento, gioielli, oggetti d'arte, taluni dispositivi elettronici e veicoli aventi valore superiore ad euro 50 milioni.

Provvedimenti USA

Di pari tenore, i provvedimenti adottati dagli USA e già operativi da giorni. Il presidente Biden, infatti, ha firmato l'11 marzo l'Executive Order (EO) Prohibiting Certain Imports, Exports, and New Investment with Respect to Continued Russian Federation Aggression. Tale Executive Order amplia il perimetro delle restrizioni già adottate (con gli EO 14024, 14039 e 14066), vietando:

- l'importazione negli USA di alcuni prodotti di origine russa fra cui pesce, bevande alcoliche e diamanti non ad uso industriale;
- l'esportazione e riesportazione dagli USA di beni di lusso verso la Federazione russa;
- i nuovi investimenti in settori dell'economia russa che saranno determinati dal Secretary of Treasury (OFAC);
- l'esportazione o riesportazione di banconote in dollari verso la Russia.

Lavoro e previdenza
Gestione dei rapporti di lavoro

Enti del Terzo Settore: limiti ai compensi dei dipendenti per l'iscrizione al RUNTS

di Paolo Stern - Consulente del lavoro - Nexumstp

Per l'iscrizione al RUNTS, enti, associazioni, fondazioni e organizzazioni devono fare attenzione alle disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore in tema di compensi dei dipendenti e di divieto di elusione delle disposizioni contro la distribuzione di utili. In particolare, è vietata la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale. La contrattazione collettiva rappresenta, quindi, il benchmark di riferimento ai fini della corretta applicazione delle disposizioni che prevedono limiti ai livelli salariali.

La Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il decreto n. 561/2021, ha individuato nel 23 novembre 2021 il termine di avvio del processo di popolamento iniziale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, meglio noto con l'acronimo (RUNTS).

A partire da quella data sono cominciate le procedure di iscrizione al registro se pure in un clima di incertezza generale determinato dal quadro normativo ancora frammentario.

Leggi anche Enti del Terzo Settore: quali sono gli obblighi retributivi per l'iscrizione al RUNTS

I requisiti salariali per l'iscrizione al RUNTS

Tra i vari requisiti richiesti a enti, associazioni, fondazioni e organizzazioni in genere per accedere al registro, e pertanto essere riconosciuti come enti del Terzo settore, alcuni riguardano la **gestione dei rapporti di lavoro** e i limiti, in basso e in alto, dei **livelli salariali**. Il Codice del Terzo Settore, infatti, detta regole precise incidendo sulla remunerazione dei dipendenti, dei collaboratori e dei volontari. L'art. 8 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), recita "Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale".

Per evitare l'aggiramento della norma e la distribuzione anche indiretta di utili il Codice **vieta** la "corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o **compensi superiori del quaranta per cento** rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle

attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h)".

Il Legislatore pertanto ha posto un **forte limite ai livelli salariali** corrisposti nel Terzo settore ritenendo **derogabile** il tetto del 40% esclusivamente in presenza della **necessità** di acquisire **specifiche professionalità** per attività riferibili a interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria e ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Al di fuori di questi casi il limite deve intendersi tassativo. La disposizione va riferita al personale inquadrato come dipendente, anche con qualifica dirigenziale, o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. In quest'ultimo caso sarà bene ricordare che esiste una contrattazione nazionale propria dei collaboratori coordinati e continuativi delle ONG e che potrebbe costituire un utile parametro di riferimento per l'intero III settore.

Il **mancato rispetto** di tale tetto comporterà l'**impossibilità di iscrizione al RUNTS** e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 91, comma 1, a carico degli amministratori.

Il ruolo della contrattazione collettiva

Il limite salariale da tenere presente ai fini dei divieti di legge è quello riferibile alla contrattazione collettiva in generale e non solo a quella di livello nazionale come chiaramente evidenziato dal richiamo all'art. 51 del D.Lgs n. 81/2015.

Per **valutare la congruità** di un ente con la disposizione bisognerà valutare il **totale delle retribuzioni e dei compensi** comunque denominati (es. indennità varie, premialità specifiche, erogazioni una tantum, ad personam, superminimi...) con quanto previsto dalla contrattazione nazionale, territoriale e/o aziendale.

Se il rapporto si collocasse all'interno del 40% di scostamento l'ente potrà iscriversi al registro senza criticità. Al contrario l'iscrizione sarebbe irregolare. Le

difficoltà applicative della disposizione in alcuni casi sono davvero importanti.

L'ingaggio dei lavoratori in **attività di particolari** difficoltà o con **grandi responsabilità** potrebbe obbligare l'ente a erogare retribuzioni anche molto distanti dalle previsioni dei contratti collettivi, sono norme che impattano in modo determinate sulla vita degli enti e sul buon esito dei progetti affidati loro.

Il mercato del lavoro è unico, non ce ne è uno profit e uno no profit e pertanto, per **ingaggiare risorse qualificate**, bisognerà competere anche sui livelli salariali offerti con le organizzazioni profit che si muovono senza limiti di ingaggio. Contenere le "spese di struttura", e più in generale i costi del lavoro, rispetto alle risorse destinate alla realizzazione dei progetti è principio coerente con i canoni generali del Terzo settore ma è condizione che dovrebbe essere verificata in modo concreto dai donatori che finanziano le attività più che in modo astratto dal Legislatore. **Compensi più alti** erogati a risorse qualificate possono essere **garanzia di efficienza dell'ente** mentre, al contrario, livelli salariali minimi potrebbero determinare risultati scadenti a tutto scapito dei destinatari delle azioni degli enti stessi.

Nella gran parte dei casi i lavoratori degli enti del Terzo settore non rivertono la qualifica di socio, in taluni casi c'è esplicito divieto di legge, e pertanto il rischio di indiretta distribuzione di utili appare francamente inesistente. Le disposizioni sono operative fin dall'entrata in vigore del Codice, 3 agosto 2017, e non sono legate da un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione ed all'operatività del RUNTS.

Naturalmente saranno interessati al limite del 40% solo i lavoratori assunti dopo la data di entrata in vigore del Codice e non incideranno i livelli salariali definiti precedentemente a tale data. Resta inteso che se un

lavoratore in forza prima del 2017 fosse destinatario di incrementi salariali unilaterali successivamente a tale data detti incrementi sarebbero soggetti al controllo di congruità del 40%.

Il divieto di sottopagare i dipendenti degli ETS

Una volta inserito un limite "in lato" il Codice si preoccupa che gli Enti del Terzo Settore (ETS) gestiscano il loro personale con **criteri di responsabilità sociale**, sarebbe paradossale il contrario, e pertanto rispettino i contratti collettivi di lavoro e che contengano la forbice salariale tra i lavoratori impiegati, entro limiti predefiniti.

L'art. 16 infatti stabilisce che i lavoratori degli ETS abbiano diritto ad un **trattamento economico e normativo non inferiore** a quello previsto dai **contratti collettivi** del già citato articolo 51 e che "in ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda". La preoccupazione è che si possa utilizzare **manodopera sottopagata** o magari inquadrata con contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni sindacali non comparativamente maggioritarie.

Il lavoro dei volontari

Ultimo riferimento ai rapporti di lavoro viene evidenziato all'art. 17 ove si disciplina la figura del volontario. Secondo il codice l'attività del volontario **non può essere retribuita** in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere **rimborsate soltanto le spese** effettivamente sostenute e documentate. Lo status di volontario pertanto sarà incompatibile con qualunque contratto di lavoro sia dipendente che autonomo.

Lavoro e previdenza

Emendamenti al decreto Sostegni ter

Somministrazione a tempo determinato: arriva la proroga fino al 31 dicembre

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Arriva una ulteriore proroga, fino alla fine di quest'anno, della disposizione introdotta dal decreto Fisco-Lavoro in merito alla possibilità di non contabilizzare nella durata massima dei rapporti a tempo determinato i periodi di missione a termine da parte dei lavoratori assunti, dall'agenzia di somministrazione, a tempo indeterminato. Di fatto, la scadenza della norma emergenziale, ad oggi fissata al 30 settembre, viene portata al 31 dicembre 2022, grazie all'approvazione di un emendamento al disegno di legge per la conversione del decreto Sostegni ter.

Un emendamento approvato al disegno di legge per la conversione del **decreto Sostegni ter** (D.L. n. 4/2022) prevede la **proroga** del **regime transitorio** applicabile al **contratto di somministrazione a termine**, attualmente prevista fino al 30 settembre 2022, di ulteriori tre mesi e cioè fino al prossimo 31 dicembre.

Leggi anche:

Contratti a termine e in somministrazione: quali prospettive per le aziende?

Somministrazione di lavoro a termine di lavoratori assunti a tempo indeterminato: un ritorno al passato?

In caso di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori somministrati da parte delle Agenzie per il lavoro, i limiti individuati dalla disciplina ordinaria dei rapporti a termine continuano dunque ad essere disapplicati.

Disciplina ordinaria

Ai contratti di somministrazione a tempo determinato si applicano le seguenti previsioni:

- **numero massimo** dei contratti stipulati **non superiore al 30%** del totale dei lavoratori a tempo indeterminato, già in forza all'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula;
- la **durata del contratto** può essere prorogata, con il consenso del lavoratore per iscritto, nei casi e per la durata previsti dal **contratto collettivo** applicato dal somministratore (6 proroghe in caso di durata massima pari a 24 mesi oppure, 8 proroghe in caso di diverso limite di durata massima individuato dal CCNL applicato dall'utilizzatore);
- il periodo di lavoro con contratto di somministrazione a tempo determinato **non può superare il limite massimo di 24 mesi** in capo all'utilizzatore, pena la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro;
- la sommatoria va effettuata esclusivamente tra i contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale;
- nella durata massima **non sono computati** i periodi

di lavoro svolti con altre **tipologie contrattuali diverse** dai contratti a tempo determinato e dalla somministrazione a termine.

Al termine del periodo massimo così individuato, è comunque possibile prolungare il rapporto in corso per un massimo di 50 giorni.

Le **start up innovative** (di cui al D.L. n. 179/2012) possono arrivare sino a 48 mesi di durata massima, anche con un unico contratto a tempo determinato;

I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di **attività di ricerca scientifica** possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.

Deroghe Covid-19

Il **decreto Agosto** (convertito in L. n. 126/2020) aveva stabilito che, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia per il lavoro e l'utilizzatore sia a tempo determinato, le aziende potessero impiegare per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, un lavoratore somministrato a termine, senza computare il periodo di lavoro nella durata massima prevista dalla normativa.

Si tratta di una previsione di favore valida solo nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto stabilmente dall'Agenzia per il lavoro e l'abbia comunicato all'utilizzatore. Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 2/2021, aveva già ammesso la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato anche in assenza delle causali previste dal Jobs Act.

Il **decreto Fisco-Lavoro** (D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021) è poi intervenuto a stabilire che, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia interinale e l'utilizzatore sia a tempo determinato, l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza

che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

N.B. Il limite alla durata massima dei contratti a termine sarà dato esclusivamente dalla sommatoria dei rapporti a tempo determinato diretto e dalle missioni a termine allorquando il lavoratore somministrato sia stato assunto a tempo determinato dall'Agenzia per il lavoro.

Sono esclusi dal computo:

- i **dirigenti**, per cui si possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore a 5 anni;

- i rapporti di lavoro dei **braccianti agricoli** a tempo determinato.

Le novità del decreto Sostegni ter

Al testo del disegno di legge per la conversione del decreto Sostegni ter è stato aggiunto un emendamento in base al quale l'impresa utilizzatrice ha la possibilità di fruire di periodi di missione a tempo determinato anche superiori ai 24 mesi con lo stesso lavoratore somministrato, per le identiche mansioni e per lo stesso livello contrattuale. Il nuovo limite temporale di applicazione della deroga viene, infatti, prorogato fino al 31 dicembre 2022.

Lavoro e previdenza

Messaggio INPS

Prestazioni sociali e condanne penali: annullamento d'ufficio delle revoche

Nel messaggio n. 1197 del 2022, l'INPS esamina le fattispecie di revoca delle prestazioni di indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Si tratta in particolare delle prestazioni di indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili che saranno ripristinate in seguito alla revoca, a recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 2021

Con il messaggio n. 1197 del 16 marzo 2022, l'INPS fornisce le istruzioni operative per la gestione delle prestazioni interessate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 2021 con riferimento alla revoca delle prestazioni di **indennità di disoccupazione**, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili.

Indennità di disoccupazione NASpl e DIS-COLL

Le indennità di disoccupazione (NASpl/DIS-COLL), che sono state inizialmente accolte e, successivamente, decadute (revocate) possono, su istanza di parte, essere "ripristinate" con erogazione della prestazione con decorrenza dalla data della revoca, sempre che il titolare della prestazione stesse scontando la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere, o da data successiva se la misura alternativa alla detenzione in Istituto penitenziario è stata disposta successivamente a quella della revoca.

Le domande di indennità di disoccupazione (**NASpl e DIS-COLL**) che sono state respinte esclusivamente perché è stata disposta, come sanzione accessoria, la revoca della prestazione di disoccupazione possono, sempre su istanza di parte, essere riesaminate e accolte con erogazione della prestazione con decorrenza dalla data in cui è stata disposta dalla competente Autorità giudiziaria l'esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Pensione sociale e assegno sociale

La prestazione può essere ripristinata con decorrenza dalla data della revoca o da data successiva se la misura alternativa alla detenzione in Istituto penitenziario è stata disposta successivamente a quella della revoca. L'interessato è tenuto a presentare la richiesta di riesame allegando il provvedimento della competente

Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale è stato ammesso a scontare la pena in regime alternativo alla **detenzione in carcere**.

*A cura della Redazione***Riferimenti normativi**INPS, circolare 16/03/2022, n. 1197**Lavoro e previdenza**

Messaggio INPS

Filiere agricole: compilazione e trasmissione delle domande per l'esonero contributivo dal 27 marzo

Con il messaggio n. 1216 del 2022, l'INPS ha fornito le indicazioni per la presentazione delle domande per l'esonero contributivo in favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo previsto dal decreto Sostegni bis. Il modulo telematico "Esonero Art. 70. D.L. n. 73/2021" può essere predisposto in bozza a partire dal 17 marzo ed essere trasmesso a decorrere dal 27 marzo 2022.

L'INPS, con il messaggio n. 1216 del 16 marzo 2022, ha fornito indicazioni per la fruizione dell'**esonero** dal versamento dei **contributi previdenziali e assistenziali** a favore delle **imprese delle filiere agricole** dei settori **agrituristico e vitivinicolo**, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra per il mese di febbraio 2021.

Per accedere al beneficio i datori di lavoro e i lavoratori autonomi iscritti alla "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni" devono utilizzare lo specifico modulo telematico "Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021", disponibile sul portale dell'Istituto.

Presentazione della domanda di esonero

Il **modulo telematico** "Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021" è disponibile per i datori di lavoro nel "Portale delle Agevolazioni" (ex "DiResCo") e per i lavoratori autonomi nel "Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura", alla sezione "Comunicazione bidirezionale" - "Invio comunicazione", a decorrere dal 17 marzo 2022.

A decorrere **dal 27 marzo 2022** i datori di lavoro e i lavoratori autonomi in agricoltura potranno **compilare il modulo di domanda** ovvero convalidare e inviare le domande predisposte in bozza.

La domanda deve essere inviata entro 30 giorni dalla

data di disponibilità del modulo; il termine di **presentazione della domanda** è, quindi, il **26 aprile 2022**

Compilazione della domanda

In sede di compilazione della domanda i richiedenti, dopo avere indicato l'importo dell'esonero richiesto, devono specificare la **quota di esonero** oggetto della loro domanda ai sensi della sezione 3.1 e/o della sezione 3.12; nel caso in cui siano valorizzate entrambe le sezioni, la somma delle quote di esonero deve corrispondere all'importo dell'esonero richiesto.

Le domande finalizzate alla richiesta dell'esonero in argomento non potranno essere inoltrate per le posizioni contributive (matricole) contraddistinte dal codice di autorizzazione "7A" avente il significato di "Matricola per azienda agricola interessata al provvedimento di CIG in Deroga a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", utilizzabile per l'accesso alla CIG in deroga e non anche per il versamento della contribuzione previdenziale.

Datori di lavoro che presentano la domanda di esonero

L'INPS, in caso di esito positivo, comunica a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell'importo autorizzato in via definitiva a mezzo posta elettronica certificata. **Entro 30 giorni** i beneficiari dell'esonero dovranno provvedere al **versamento della contribuzione** dovuta eccedente l'importo autorizzato.

Gli **esiti delle domande** presentate saranno, comunque, consultabili nel "Portale delle Agevolazioni" (ex "DiResCo").

L'importo dell'esonero fruibile non può essere, in ogni caso, superiore alla contribuzione datoriale da versare ed effettivamente sgravabile nel mese di febbraio 2021.

Denuncia individuale

In caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende verrà attribuito il **codice di autorizzazione 8J**, che assume il più ampio significato di "Azienda con esonero a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19".

Per esporre nel flusso Uniemens il recupero dell'esonero spettante relativo alla mensilità di febbraio 2021, i datori di lavoro interessati valorizzeranno all'interno di "CausaleACredito" di "AltrePartiteACredito" di "DenunciaAziendale" il codice causale di nuova istituzione "L556", avente il significato di "Esonero contributivo art. 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106"; nell'elemento "ImportoACredito" dovrà essere indicato il relativo importo.

Lavoratori autonomi in agricoltura

Il modulo di domanda esporrà l'importo precalcolato sulla base dei dati presenti in archivio per il mese di febbraio dell'anno 2021, che potrà essere variato in diminuzione. L'esonero sarà riconosciuto solo per frazioni di mese pari o superiori a 14 giorni.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, ultimate le attività di elaborazione nel "Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura", nei canali di "Comunicazione bidirezionale" sarà consultabile l'esito dell'istanza; in caso di esito positivo, l'importo autorizzato sarà comunicato anche a mezzo specifica news.

I beneficiari dell'esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l'importo autorizzato entro 30 giorni dalla data di disponibilità dell'importo autorizzato nel "Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura".

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 16/03/2022, n. 1216

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.